

**Protocollo d'intesa relativo  
all'installazione di ripetitori di piccole  
dimensioni e a bassa potenza,  
ai sensi dell'art. 35 comma 4  
del decreto legge 6 luglio 2011, n.98  
come convertito  
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**

**Delibera del Consiglio Federale  
Seduta del 20 ottobre 2012 - DOC. N. 22/12**



**Protocollo d'intesa relativo  
all'installazione di ripetitori di piccole  
dimensioni e a bassa potenza,  
ai sensi dell'art. 35 comma 4  
del decreto legge 6 luglio 2011, n.98  
come convertito  
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**

---

**Delibera del Consiglio Federale  
Seduta del 20 ottobre 2012 - DOC. N. 22/12**

---

## **Informazioni legali**

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

**ISPRA** - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma  
[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

ISPRA, Rapporti 97/2013  
ISBN 978-88-448-0630-9

Riproduzione autorizzata citando la fonte

## **Elaborazione grafica**

ISPRA

*Grafica di copertina:* Franco Iozzoli

*Foto di copertina:* Paolo Orlandi

## **Coordinamento editoriale:**

Daria Mazzella

**ISPRA** – Settore Editoria

Novembre 2013

---

---

## **Autori**

Salvatore Curcuruto (ISPRA)  
Claudio Baratta (ISPRA)  
Maria Logorelli (ISPRA)

## **Ringraziamenti**

Sistema Agenziale ARPA/APPA, Telecom Italia S.p.A.

---

**Protocollo di intesa relativo all'installazione di Ripetitori di piccole dimensioni e a bassa potenza, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n.111.**

#### **TRA**

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Stefano Laporta, nato a Lecce il 28/06/1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'ISPRA in Via V. Brancati, 48 – Roma

#### **E**

Telecom Italia S.p.A (di seguito denominata Telecom), con Sede Legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 e Direzione Generale, Sede Secondaria, in Roma, Corso d'Italia n. 41, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, iscrizione al Registro A.E.E. IT 08020000000799, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dott. Franco Rosario Brescia, nato a San Costantino Albanese, provincia di Potenza, il 05/08/1961, in qualità di Responsabile della funzione Public & Regulatory Affairs.

#### **PREMESSO**

- che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi

Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;

- che, con il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;
- che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010, è stato nominato il Presidente dell'ISPRA;
- che, con il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione;
- che, con la Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010, il Dr. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;
- che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito ISPRA), come definito dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- che l'ISPRA è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che l'ISPRA, in materia di campi elettromagnetici, svolge attività di monitoraggio e controllo a supporto delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (nel seguito: ARPA e APPA);
- che le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (nel seguito: Legge Quadro sui Campi Elettromagnetici) utilizzano le strutture delle ARPA;

- che le ARPA svolgono, ai sensi dell'art. 14 della Legge Quadro sui campi elettromagnetici, le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti che costituiscono fonte di emissione elettromagnetica e all'uopo possono richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento di tali funzioni;
- che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (nel seguito: Codice delle Comunicazioni Elettroniche) le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria;
- che l'art. 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111 dispone che: "Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto" (nel seguito: art. 35);
- che, nelle Regioni a Statuto Speciale, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è applicabile secondo i limiti e le modalità di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso Codice;
- che l'iter semplificato per l'installazione dei ripetitori oggetto del presente Protocollo è compatibile sia con la legislazione vigente nelle province autonome di Trento e Bolzano che con le restanti normative regionali in uso;

### **CONSIDERATO CHE**

- TELECOM è titolare, tra l'altro, di Autorizzazione Generale, già Licenza individuale, per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico in tecnica GSM,

rilasciata con Delibera AGCom n. 127/01/CONS, modificata ed integrata con Determina direttoriale dell'8 novembre 2007 ai sensi della Delibera 415/07/CONS, per la prestazione di servizi integrati fisso-mobile;

- Telecom è altresì titolare di Autorizzazione Generale, già Licenza individuale, per il servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione UMTS, rilasciata con Delibera AGCom n. 5/01/CONS, modificata con Determina direttoriale dell'8 novembre 2007 ai sensi della Delibera n. 415/07/CONS, per la prestazione di servizi integrati fisso-mobile, nonché ulteriormente integrata dal Provvedimento del 9 settembre 2009 di attribuzione dei diritti d'uso di 2x5 MHz nella banda a 2100 MHz su base nazionale;
- le suddette autorizzazioni conferiscono a Telecom titolo all'installazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto delle autorizzazioni medesime;
- il segnale 3G penetra con maggiore difficoltà all'interno degli edifici rispetto al segnale 2G;
- Telecom intende rispondere alle crescenti richieste di miglioramento di copertura indoor del segnale UMTS da parte di Clienti Azienda, particolarmente interessati a disporre di un servizio mobile voce-dati indoor non limitato da zone d'ombra del segnale attraverso l'installazione di mini ripetitori di terza generazione nelle sedi Cliente;
- tali apparati sono in grado di prendere il segnale 3G presente in punti coperti (in ambiente outdoor o in prossimità di porte e finestre) e di rilanciarlo in aree indoor inizialmente non coperte, generando un sensibile miglioramento della copertura cellulare;
- a tal fine, Telecom ha al momento selezionato due prodotti appartenenti alla tipologia Mini-repeater UMTS che erogano analoga prestazione ma prevedono procedure installative differenziate. Ciò al fine di poter soddisfare possibili e diverse esigenze del Cliente richiedente relativamente alla collocazione degli apparati;
- entrambi i prodotti – debitamente descritti nel prosieguo – hanno:
  - una potenza complessiva che non supera 0,3 watt;
  - una dimensione estremamente ridotta, paragonabile a quella dei prodotti da tavolo (il più grande dei due ripetitori ha infatti dimensione di 21 cm x 14,5 cm x 14 cm);
- sotto il profilo radioprotezionistico le modalità di installazione saranno definite da Telecom in modo tale da escludere esposizioni non a norma. Tali modalità (debitamente descritte nell'Allegato 2 alla Comunicazione di Attivazione Unica a carattere nazionale allegata al presente Protocollo) saranno cogenti tanto per le installazioni realizzate da Telecom mediante



propri tecnici che per quelle curate da installatori terzi certificati da Telecom o effettuate dall'Azienda Cliente;

- nella maggioranza dei casi l'installazione degli apparati in questione si esaurisce totalmente in ambito indoor e non comporta nessun intervento in spazi outdoor. Solo in rare eccezioni, in cui la ricezione esterna/interna del segnale si rileva essere troppo bassa, è necessaria la collocazione in outdoor di una antenna di piccolissime dimensioni (10 cm x 8,5 cm x 2 cm);
- tali apparati di rete mobile rimangono nella proprietà esclusiva di Telecom e sono forniti in noleggio al cliente che sottoscrive l'offerta;
- Telecom intende provvedere all'installazione degli apparati nel pieno rispetto delle procedure autorizzatorie previste dalle normative vigenti;
- l'art. 35, comma 4 del Decreto-Legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, dispone che "al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'Ente locale e all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto";
- i ripetitori che Telecom installerà per migliorare la copertura in ambienti indoor di clienti Azienda presenti sul territorio nazionale soddisfano i requisiti radioelettrici di applicazione del regime di comunicazione di attivazione all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui alla surrichiamata norma;
- sotto il profilo sanitario la comunicazione di attivazione è finalizzata ad appurare che le caratteristiche radioelettriche ed installative dei ripetitori siano tali da assicurare esposizioni elettromagnetiche entro i limiti stabiliti dalla Legge;
- le installazioni in parola interesseranno l'intero territorio nazionale per cui Telecom si troverebbe nella condizione di presentazione un numero indeterminato di comunicazioni di

attivazione per i suddetti profili sanitari, contenenti ogni volta le stesse informazioni tecniche in quanto sempre riferite alle medesime tipologie di mini ripetitori;

- stante quanto sopra, fermo restando gli ulteriori obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali, ove applicabili, Telecom ha richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – di seguito ISPRA –, in qualità di Ente nazionale per la tutela ambientale integrato col sistema delle Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (ARPA) individuate come Organismi di controllo sanitario e ambientale ai sensi dell'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, di farsi destinatario di una Comunicazione di Attivazione Unica a carattere nazionale, corredata dalle informazioni e dai dati radioelettrici idonei a consentire ad ISPRA medesima, e di conseguenza alle ARPA/APPA, di verificare che gli apparati e le installazioni eseguite escludano esposizioni e volumi di rispetto non a norma;
- ISPRA, al fine di valutare la richiesta di Telecom, ha effettuato opportuno confronto con le ARPA e le APPA;
- in ogni caso le ARPA/APPA dovranno essere poste da Telecom nella condizione di conoscere l'ubicazione delle installazioni, al fine di poter effettuare tutti i controlli e le verifiche in loco che riterranno necessarie;
- Telecom invierà ad ISPRA i dati aggiornati sulle installazioni effettuate secondo le specifiche e con le modalità concordate con ISPRA e descritte nella Comunicazione di Attivazione Unica allegata al presente Protocollo, al fine di consentire ad ISPRA la costituzione di una banca dati accessibile alle ARPA/APPA per il reperimento delle informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni di controllo;
- ISPRA ha acconsentito alla richiesta di Telecom;
- ISPRA ha effettuato test di laboratorio sui ripetitori oggetto della Comunicazione di Attivazione Unica ai fini della caratterizzazione spaziale dell'emissione elettromagnetica degli stessi;
- Telecom, anche in funzione degli sviluppi tecnologici e delle esigenze di mercato, potrà inserire in gamma ulteriori tipologie di mini ripetitori, dandone contestuale comunicazione ad ISPRA e consentendo all'Istituto di effettuare la relativa caratterizzazione elettromagnetica degli apparati;
- la Comunicazione di Attivazione Unica (con i relativi allegati) e la documentazione attestante la caratterizzazione elettromagnetica degli apparati redatta da ISPRA costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### **ART. 2 (Oggetto)**

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, di cui in premessa, viene condivisa la Comunicazione di Attivazione Unica per l'installazione di Ripetitori di piccole dimensioni e a bassa potenza allegata al presente Protocollo di intesa.

### **ART. 3 (Pubblicità e applicazione)**

3.1 Le parti si impegneranno a dare adeguata pubblicità al presente Protocollo.

3.2 Per semplificare l'applicazione del presente Protocollo le Parti convengono che l'invio delle comunicazioni tra le Parti potrà essere effettuato anche tramite l'utilizzo della posta elettronica e/o della Posta Elettronica Certificata (PEC).

### **ART. 4 (Durata del Protocollo)**

Il presente Protocollo ha durata di anni due (2) decorrenti dalla data di sottoscrizione e ad ogni scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per anni uno (1) in assenza di specifica comunicazione di recesso da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza.

ART. 5  
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni tra i sottoscrittori del presente Protocollo di intesa andranno indirizzate a:

- per ISPRA:  
ing. Salvatore Curcuruto  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
[salvatore.curcuruto@isprambiente.it](mailto:salvatore.curcuruto@isprambiente.it)  
tel. 0650072356
  
- per Telecom:  
Dott. Paolo Aureli  
Via di Val Cannuta 182  
00166 Roma  
[paolo.aureli@telecomitalia.it](mailto:paolo.aureli@telecomitalia.it)  
0636888720 – 3356122288

Roma, 27 novembre 2012

ISPRA

TELECOM ITALIA S.p.A